

STUDIO LEGALE GRÜNER DINELLI
VIA DANDOLO N. 19/A - 00153, ROMA
TEL. 06.93563374 FAX 06.93569981
www.grunerdinelli.it

Corte di Appello di Roma
in funzione di Giudice del Lavoro
Ricorso
ai sensi dell'art. 433 cod. proc. civ.

proposto da **Marco De Clementi** (██), nato a ██████████
il ██████████ ed ivi residente in ██████████ rappresentato
e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al presente ricorso in appello,
dall'avv. prof. Giuliano Grüner (c.f. GRNGLN77T15H501R), dall'avv.
Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83L09D024X) e dall'avv. Maria Eugenia Albè
(c.f. LBAMGN92H49C773O), tutti anche disgiuntamente fra loro, con
elezione di domicilio presso lo Studio Legale Grüner Dinelli, sito in Roma,
Via Dandolo n. 19/a, e dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e
notificazione ai seguenti recapiti: p.e.c.
giulianogruner@ordineavvocatiroma.org; federico.dinelli@pec.it,
mariaeugenia.albe@pec.it; fax 06.93569981

contro

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.** (c.f. 80054330586), in persona
del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo
grado dagli avvocati Barbara Cardani e Giambattista Brignone, p.e.c.
protocollo-ammcen@pec.cnr.it

per la riforma

della sentenza del **Tribunale Ordinario di Roma, I Sezione Lavoro, 27**
gennaio 2021, n. 777 (allegato n. 1)

* * *

FATTO



1. I FATTI ALL'ORIGINE DEL CONTENZIOSO

Con ricorso ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ., depositato in data 13 giugno 2019, il sig. Marco De Clementi ha adito il Tribunale Ordinario di Roma, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

«In via principale, nel merito

- *accertare e dichiarare l'illegittimità del punteggio attribuito al sig. De Clementi, con conseguente annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione, del provvedimento del Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane del 27 giugno 2017, di approvazione della graduatoria, nonché dell'Avviso di selezione, nella parte in cui prevede - al quarto trattino - un criterio di calcolo per l'attribuzione dei 30 punti per il criterio della esperienza professionale acquisita nel corso del servizio prestato nel livello IV della qualifica CTER IV, tale da impedire il raggiungimento del punteggio massimo e, per l'effetto*
- *accertare e dichiarare che al sig. Marco De Clementi sarebbe spettato un punteggio pari a 64,50 o un diverso punteggio comunque utile all'ottenimento dell'indennità di valorizzazione, con conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondergli la predetta indennità, comprensiva di arretrati, oltre interessi e rivalutazione;*

in subordine, nel merito

- *accertare e dichiarare il diritto del sig. De Clementi al risarcimento del danno per equivalente nella misura di Euro 9.900,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia».*

A sostegno delle sue domande, il sig. De Clementi, (all'epoca) in servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito "CNR"), con



la qualifica di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) ed inquadramento nel IV livello professionale dal 1° luglio 1989, ha rappresentato di aver partecipato alla selezione indetta con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 25605 del 1° aprile 2014 (allegato n. 1 al ricorso di primo grado) per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale per il personale inquadrato nel IV Livello del profilo di CTER.

Con il predetto avviso, l'Amministrazione resistente ha inteso dare attuazione al disposto dell'art. 42 del CCNL 7 ottobre 1996 (cfr. allegato n. 1-bis al ricorso di primo grado), secondo cui *«1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituita una indennità di valorizzazione professionale per il personale appartenente al IV livello del profilo C Ter. 2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è pari a L. 200.000 [ora Euro 150,00: cfr. art. 5 CCNL del 13 maggio 2009] mensili lorde per 12 mensilità e non ha effetti sulla tredicesima mensilità. 3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1 avviene mediante selezione del personale interessato, avente esperienza professionale almeno quinquennale nel livello più alto del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli ed esperienza professionale, di servizio e dei requisiti culturali, nei limiti del 2% [ora 5%: cfr. art. 5 del CCNL del 13 maggio 2009] della dotazione organica di profilo con un minimo di una unità per Ente».*

Sulla scorta di quanto previsto dalla disposizione riportata, l'avviso di selezione ha stabilito che il numero massimo di dipendenti che avrebbe potuto fruire dell'indennità in questione sarebbe stato pari a n. 80 unità: in ragione di ciò, l'effettivo numero di destinatari dell'indennità medesima sarebbe stato determinato dalla *«differenza fra il predetto limite massimo ed il numero delle indennità in atto alla data di approvazione della graduatoria»*, la quale *«resterà valida fino all'emanazione del nuovo bando e l'Amministrazione potrà utilizzarla in caso si rendano disponibili ulteriori posizioni».*



Ai fini della predisposizione della graduatoria, l'avviso ha approntato i seguenti criteri di valutazione: 70 punti per il *curriculum vitae* e 30 punti per la «*valutazione dell'esperienza professionale acquisita nel corso del servizio prestato nel livello, con l'assegnazione di un punto per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedenti i cinque anni previsti quale requisito minimo di partecipazione*».

Il sig. De Clementi si è collocato al posto n. 117 della graduatoria, restando così escluso dalla possibilità di ottenere l'indennità (allegato n. 2 al ricorso di primo grado).

Ritenendo che l'attribuzione di punteggio ricevuta in sede di valutazione da parte della Commissione fosse ingiusta ed erronea, il sig. De Clementi ha presentato, a mezzo di questa difesa, un'articolata istanza di autotutela, nella quale ha puntualmente illustrato le ragioni per cui egli avrebbe dovuto ricevere un punteggio superiore a quello attribuitogli (allegato n. 3 al ricorso di primo grado).

Tuttavia, tale istanza è rimasta inizialmente priva di riscontro, tanto da costringere il sig. De Clementi ad adire il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder tutelate le proprie situazioni giuridiche soggettive.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.

1. Illegittimità del punteggio attribuito e conseguente diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art. 42 del CCNL del 1996

Con il primo motivo di ricorso, il sig. De Clementi ha contestato, sotto diversi profili, la legittimità del punteggio che la Commissione incaricata gli ha attribuito in sede di valutazione dei titoli presentati a causa dell'erronea omessa valutazione di numerosi titoli da lui indicati nel *curriculum*.



Un altro profilo di doglianza è stato mosso contro l'irragionevole modalità di attribuzione del punteggio di 30 punti per l'anzianità di servizio, tale per cui - come si vedrà *infra* - è (e sarebbe) stato impossibile per qualsiasi candidato raggiungere il massimo del punteggio.

2. In subordine: diritto al risarcimento del danno per equivalente

In subordine, l'odierno appellante ha chiesto al Tribunale di voler accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'operato dell'Amministrazione, posto in essere in patente violazione dei principi di buona fede e correttezza, nella misura di Euro 9.900,00, pari alle indennità di valorizzazione che avrebbe percepito dal 1° gennaio 2014 sino alla data di proposizione del ricorso, oltre interessi sino al soddisfo.

2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Il CNR si è costituito eccependo il difetto di contraddittorio per omessa citazione dei soggetti controinteressati e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza di discussione del 28 novembre 2019, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio e ha rinviato l'udienza al 20 febbraio 2020. Il sig. De Clementi ha provveduto alla notifica mediante pubblici proclami, depositandone prova, ma nessun controinteressato si è costituito. Ad esito dell'udienza del 20 febbraio 2020, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza dell'8 ottobre 2020, concedendo alle parti termini per il deposito di note autorizzate.

Nelle more dello svolgimento del processo di primo grado, l'Amministrazione è intervenuta in autotutela sulla posizione del sig. De Clementi, riconoscendogli un punteggio pari a 20,50 per i titoli, con conseguente suo posizionamento al n. 114 della graduatoria.

Ad esito dell'udienza di discussione del 27 gennaio 2021, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice ha emesso la sentenza in questa sede impugnata.



Questa pronuncia si appalesa gravemente erronea e merita di essere riformata per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. *ERROR IN IUDICANDO* DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE L'ILLEGITTIMITÀ DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO A MARCO DE CLEMENTI

Come si è accennato nella parte in fatto del presente appello, il sig. De Clementi ha censurato l'operato della Commissione sotto il profilo dell'illegittimità dell'omessa valutazione di alcuni titoli da lui presentati.

1.1. In particolare, il *curriculum* del sig. De Clementi è stato sottovalutato con riferimento al criterio «A. esperienze professionali, attività svolte e ruoli ricoperti».

Come emerge chiaramente dal verbale n. 1 (allegato n. 4 al ricorso di primo grado), la Commissione aveva previsto l'attribuzione di 1 punto per ogni semestre di attività di responsabilità e/o coordinamento svolta dal candidato sino ad un massimo di 25 punti.

Inoltre, il criterio in esame è stato articolato nei seguenti *sub*-criteri, attraverso i quali la Commissione si è autovincolata a prendere in considerazione gli incarichi di responsabilità e/o coordinamento di:

«A.1 sezione/servizio/reparto/uffici di segreteria/laboratori

A.2 procedimento tecnico-amministrativo complesso e/o finanziariamente rilevante

A.3 strutture organizzative rilevati sia nell'ambito dell'amministrazione centrale che di strutture scientifiche

A.4 macchine, strumenti e grandi apparecchiature

A.5 procedure tecnico-informatiche ed archivi e gestione operativa dei sistemi e delle reti».



Con riferimento a tale criterio, l'appellante ha presentato, tra gli altri, il seguente titolo (pag. 2 del *curriculum*, allegato n. 5 al ricorso di primo grado):

«*Conferimento ed assegnazione incarico di coordinamento (dal 01/01/1986 al 31/12/1986)*

→ *Verbale del Consiglio Direttivo dell'INSEAN n. 221 del 28/07/1986*

e

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3698 in data 06/12/1986*

Rinnovo incarico di coordinamento (dal 01/01/1987 al 31/12/1987)

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3878 in data 16/05/1987*

Assegnazione incarico di coordinamento (dal 01/01/1988 al 31/12/1988)

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4129 in data 22/07/1988*

Rinnovo incarico di coordinamento (dal 01/01/1989 al 31/12/1989)

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4283 in data 29/05/1989»*

Tuttavia, la Commissione esaminatrice ha apposto a margine della relativa sezione del *curriculum* la dicitura «*mancano elementi di valutazione*». Di conseguenza, non ha attribuito all'appellante nessun punteggio per il titolo in questione.

L'omessa considerazione degli incarichi in esame ai fini dell'attribuzione del punteggio è illegittima.

In primo luogo, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto valutare il titolo in quanto sono stati precisamente indicati gli estremi degli atti in possesso dell'Amministrazione procedente, mediante i quali avrebbe potuto



acquisire compiutamente tutti gli elementi di valutazione dell'incarico di coordinamento in questione.

La mancata valutazione di tale titolo è pertanto in aperto contrasto con quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale «*I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti*», applicabile alle procedure concorsuali e selettive, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., 10 novembre 2000, n. 6034, recentemente ribadito, *ex multis*, da TAR Campania 24 marzo 2016, n. 1589; TAR Sicilia 7 aprile 2009, n. 686; TAR Puglia 29 dicembre 2008, n. 3750; TAR Emilia-Romagna 18 gennaio 2006, n. 25; TAR Toscana 12 maggio 2005, n. 2137).

Inoltre, risulta alquanto singolare che la medesima tipologia di incarico di coordinamento in analisi è stata utilmente valutata ai candidati:

- Stefano Bortolotti (pagg. 3 e 4 del relativo curriculum, allegato n. 6 al ricorso di primo grado) che, fra l'altro, ha indicato gli stessi identici atti del candidato Marco De Clementi (ci si riferisce ai seguenti atti: “Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3878 in data 16/05/1987”, “Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4129 in data 22/07/1988” e “Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4283 in data 29/05/1989”);
- Massimo Cesaroni (pag. 5 del relativo curriculum, allegato n. 7 al ricorso di primo grado) che, fra l'altro, ha indicato lo stesso identico atto del candidato Marco De Clementi “Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4129 in data 22/07/1988”;



Sul punto, poi, è appena il caso di rilevare che il sig. De Clementi ha anche fornito, a pag. 15 del proprio *curriculum*, idonea descrizione della relativa assegnazione nel periodo a cui si riferisce l'incarico di coordinamento in analisi: «dal 21/04/1980 [...] il sottoscritto è stato assegnato all'U.O. Ricerca, Sviluppo e Strumentazione - Reparto Strumenti (oggetto negli anni di ridenomiazioni formali ma non sostanziali) fino al 14/10/2001», fornendo così alla Commissione esaminatrice ulteriori elementi utili alla valutazione del titolo in esame, anche in merito alla riconducibilità dello stesso alla sottocategoria «A.4 macchine, strumenti e grandi apparecchiature».

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il punteggio da attribuire all'appellante per il criterio A., *sub*-criterio A.4, avrebbe dovuto essere pari a sette punti.

In ordine a questo profilo di censura, la pronuncia impugnata ha statuito quanto segue: «Il CNR ha motivato tale comportamento evidenziando la genericità della indicazione, la quale non contiene alcun riferimento al tipo di attività svolta dal ricorrente, non consentendo quindi alcuna valutazione in proposito. // Siffatto comportamento risulta in linea con quanto stabilito al punto 3 del Bando, in cui era espressamente previsto che: “Nel curriculum il candidato dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le funzioni svolte ed ogni altra attività eventualmente esercitata riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato. Il curriculum sopra indicato dovrà essere redatto in modo analitico e contenere tutti gli elementi che lo rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si fa riferimento. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate”. Ed infatti il ricorrente, come innanzi evidenziato, non ha in alcun modo specificato il tipo di incarico di coordinamento di cui ha chiesto la valutazione, né le attività ad esso collegate, rendendo impossibile per la Commissione



effettuare la valutazione. Va infatti ancora rilevato come nel verbale n. 1 dell'11.11.14 la Commissione, nell'autodeterminare ulteriormente i criteri del Bando, abbia specificato che: "Non saranno valutati i titoli di servizio che a giudizio della Commissione sono considerati relativi ad attività rientranti nelle ordinarie mansioni del candidato e, quindi, saranno oggetto di valutazione solo le attività speciali e quelle costituenti aggravio di lavoro o l'assunzione di particolari responsabilità" (doc. 2 prod. resist.). // Tali criteri risultano perfettamente legittimi ed in linea con il Bando. Non può infatti condividersi quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui la Commissione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 241 del 1990, avrebbe dovuto acquisire autonomamente la documentazione relativa ai titoli in questione, in quanto comunque in suo possesso. Tanto è vero per quanto riguarda eventualmente l'acquisizione di documenti richiamati dal candidato, ma certamente non in ordine all'acquisizione di elementi che non siano nemmeno stati chiaramente indicati dal candidato. In sostanza la Commissione deve poter individuare già dall'esame del curriculum tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, non potendo pretendersi che essa vada a verificare autonomamente la presenza di eventuali titoli in possesso del candidato, se da questi non specificamente indicati. Ed è chiaro che, non avendo il De Clementi indicato quale fosse l'incarico di coordinamento svolto negli anni da lui indicati, ha reso impossibile alla Commissione la decisione circa la sua valutabilità o meno, alla stregua del criterio da ultimo menzionato, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Ciò a differenza dei candidati Bortolotti e Cesaroni, rispetto ai quali il ricorrente si duole del fatto che la Commissione abbia invece attribuito il relativo punteggio per i medesimi incarichi da lui svolti. A tal proposito è sufficiente esaminare il loro curriculum (docc. 6 e 7 prod. ricorr.), per vedere che essi hanno puntualmente descritto gli incarichi di coordinamento svolti, menzionandone sia il titolo che le caratteristiche, il che giustifica l'avvenuta



considerazione degli stessi da parte della Commissione esaminatrice, che ha potuto immediatamente acquisirne cognizione».

Il capo della sentenza appena riportato è gravemente erroneo.

Contrariamente a quanto affermato dalla pronuncia, il sig. De Clementi si è puntualmente attenuto alla previsione del bando, redigendo il proprio *curriculum* in modo chiaro e analitico, oltre che riportando gli **esatti riferimenti** di ciascun titolo indicato, corredato da tutti gli elementi utili alla sua valutazione.

Come si è visto, l'appellante, **oltre ad indicare gli estremi dei provvedimenti** di assegnazione e conferma del suo incarico di coordinamento, ha specificato a pag. 15 del proprio *curriculum* di essere stato in servizio dal 21 aprile 1980 fino al 14 ottobre 2001 presso l'U.O. Ricerca, Sviluppo e Strumentazione - Reparto Strumenti, così fornendo alla Commissione esaminatrice **l'indicazione circa l'esatta collocazione del relativo incarico di coordinamento.**

Dette informazioni, si ribadisce, sono state rappresentate dal sig. De Clementi, in modo analitico, tutte all'interno del *curriculum*, conformemente pertanto con le menzionate prescrizioni dell'Avviso di selezione, il quale - preme precisarlo - si riferisce al *curriculum* nella sua complessità.

Per di più, pare opportuno segnalare che, nell'ambito dell'ordinamento di settore, la dicitura «*Incarico di coordinamento*» ha uno specifico significato giuridico, attenendo a un istituto disciplinato dal d.P.R. n. 411 del 1976, recante «*Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70*», sulla cui base detto incarico è stato conferito al sig. De Clementi.

Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 8, 29 e 63, rispettivamente rubricati «*Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento*»,



«*Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza*» e «*Incarichi di dirigenza e di coordinamento*».

L'odierno appellante ha pertanto impiegato, nell'ambito del proprio *curriculum*, la medesima espressione utilizzata dal Legislatore per disciplinare tale tipologia di incarico, confidando che la Commissione esaminatrice, composta da esperti del settore, attribuisse a tale dicitura il significato giuridico che le è proprio.

Dimostrata la completezza delle informazioni fornite dal sig. De Clementi nel proprio *curriculum* circa i relativi titoli, appare priva di pregio anche l'ulteriore argomentazione riguardo il presunto mancato obbligo di procedere d'ufficio all'eventuale acquisizione degli stessi.

Come documentalmente provato, il sig. De Clementi ha pienamente assolto a tutti gli oneri di correttezza, auto-responsabilità e cooperazione su di lui gravanti, fornendo, nell'ambito del proprio *curriculum*, non solo i puntuali estremi di ogni titolo indicato, ma anche le informazioni di contesto necessarie alla sua corretta valutazione.

La piena buona fede, correttezza e leale collaborazione dimostrate dal sig. De Clementi nei confronti dell'Amministrazione resistente sono ancor più comprovate dal fatto che l'appellante ha ritenuto - quale ulteriore scrupolo - di inserire nella prima pagina del proprio *curriculum* una nota per la Commissione esaminatrice dal seguente tenore: «*Come certamente noto alla Commissione, l'INSEAN, Ente Pubblico di Ricerca, è stato soppresso con la Legge n. 122 del 30/07/2010 che ne ha stabilito il trasferimento al CNR, divenendone, dapprima, Centro di Responsabilità di Attività Scientifica e, successivamente, Istituto. I documenti elencati nel presente curriculum e contraddistinti dal simbolo → sono conservati negli atti ufficiali dell'INSEAN. Se la Commissione ritenesse necessario prenderne visione, essi sono disponibili, sia come fotocopia degli originali, sia in formato PDF. I documenti*»



più recenti riportano il protocollo del CNR. Il sottoscritto si impegna personalmente a soddisfare tale eventuale richiesta in tempi molto rapidi.
Email: marco.decleменти@cnr.it Telefono ufficio: 06 50299701 Cellulare: 393 3900947.

Deve inoltre considerarsi che la Commissione esaminatrice, nel verbale n. 1 (cfr. allegato n. 4 del ricorso), ha dichiarato, in materia, che «Il segretario comunica che dopo la chiusura dei lavori in data odierna, l'Ufficio Concorsi e Borse di Studio provvederà a consentire a ciascun commissario l'accesso al sistema documentale Selezione Online dove è contenuta la documentazione indicata dal candidato, al fine di poter consultare la documentazione presentata pertanto la Commissione stabilisce che ognuno dei commissari esaminerà la documentazione per poi confrontarsi e giungere ad una valutazione collegiale dei candidati e alla compilazione delle relative schede».

Tutte queste osservazioni sono state effettuate anche nelle note autorizzate depositate in vista dell'udienza dell'8 ottobre 2020, ma il Giudice non le ha nemmeno prese in considerazione, appiattendosi sulle difese svolte dal CNR.

Del pari era stata evidenziata la **palese contraddizione interna** alla stessa memoria del CNR (cfr. pag. 6 della stessa), laddove in riferimento ai titoli sotto il criterio *«A. esperienze professionali, attività svolte e ruoli ricoperti»*, dapprima si afferma l'impossibilità della loro valutazione per genericità di quanto indicato nel *curriculum* (cfr. precedente paragrafo 1), essendo stati contrassegnati dalla Commissione esaminatrice con il giudizio *«mancano elementi di valutazione»*, e poi si sostiene - entrando nel merito degli stessi titoli - che non sono da valutarsi poiché rientranti nell'ambito delle ordinarie mansioni del sig. De Clementi.

Contraddizione che sembrerebbe riflettersi anche nella pronuncia impugnata laddove anche il Giudice di prime cure prima afferma che la



Commissione non avrebbe dovuto valutare i titoli in ragione della genericità della loro indicazione e, poi, richiama - affermandone la legittimità - il criterio stabilito dalla Commissione secondo cui non sarebbero state valutate le attività ordinarie.

Posto che il sig. De Clementi non ha mai censurato la predeterminazione dei criteri ad opera della Commissione, e sebbene non si comprenda chiaramente se il Giudice abbia inteso far proprie anche le argomentazioni relative al punto in esame, si ritiene opportuno ribadire la contraddittorietà, come già osservato nelle note autorizzate.

Inoltre, occorre evidenziare che ogni incarico conferito ad hoc rispetto alle ordinarie mansioni è - per sua stessa natura - un incarico speciale comportante un aggravio di lavoro o l'assunzione di particolari responsabilità. Ration per cui gli incarichi indicati dal sig. De Clementi avrebbero dovuto senz'altro essere valutati, come del resto avvenuto in relazione agli altri candidati sopra citati.

Proprio riguardo alla qualificazione in merito alla natura speciale dei titoli valsi nell'ambito della medesima procedura di selezione che qui rileva, si segnala la Sentenza del Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del lavoro, 10 gennaio 2019, n. 11, la quale afferma che «è sufficiente rilevare che la delibera dell'11 novembre 2014 non richiede affatto il requisito dell'«eccezionalità» ovvero dell'«eccellenza» ai fini del conferimento di punteggio, bensì il più modesto requisito dell'«aggravio di lavoro» ovvero dell'«assunzione di particolari responsabilità» ulteriori rispetto a quelle già spettanti sulla base dell'ordinario livello di inquadramento. La delibera nemmeno richiede che le attività professionali suscettibili di valutazione ai fini della graduatoria debbano esprimere una qualità mansionale superiore rispetto a quella relativa al profilo professionale di appartenenza (nel caso del ricorrente il IV profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca-CTER), ma



semplicemente che esse aggiungano una responsabilità ulteriore ovvero un aggravio di lavoro rispetto a quello che ordinariamente svolto».

Anche questa pronuncia, relativa ad un caso del tutto analogo a quello di specie, è stata non solo citata, ma anche prodotta agli atti del giudizio di primo grado. Ma, anche in questo caso, il Giudice ha ritenuto di ometterne l'esame.

Infine, con riferimento ai profili di disparità di trattamento evidenziati dall'odierno appellante rispetto ai candidati Bortolotti e Cesaroni, occorre ribadire che:

- il candidato **Stefano Bortolotti ha indicato gli stessi identici atti indicati dall'appellante** (al candidato sono stati attribuiti 4 punti, all'appellante sono stati attribuiti 0 punti) e, come il ricorrente, si è limitato a riportare l'U.O. presso cui ha svolto l'incarico;
- il candidato **Massimo Cesaroni ha indicato lo stesso identico atto indicato dall'appellante** (al candidato sono stati attribuiti 20 punti, all'appellante sono stati attribuiti 0 punti).

1.2. Sempre con riferimento al criterio «*A. esperienze professionali, attività svolte e ruoli ricoperti*», il sig. De Clementi ha presentato il seguente titolo (pag. 3 del *curriculum*):

«Consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto dal 23/04/2003 al 08/07/2004

→ Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 967 in data 06/02/2003 e

→ Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 1419 in data 09/07/2004».

La Commissione esaminatrice ha apposto a margine di tale sezione del curriculum la dicitura «**N.V.**», e non ha attribuito all'appellante alcun punteggio per l'incarico in questione.



Anche in questo caso l'operato della Commissione è meritevole di censura.

In primo luogo, si deve rilevare che l'abbreviazione utilizzata dall'organo esaminatore, che - si presume - dovrebbe corrispondere a "non valutabile", non dà alcun conto del perché l'incarico dichiarato dall'appellante non poteva assumere rilievo ai fini della valutazione, con conseguente **violazione dell'obbligo di motivazione** che caratterizza tutti i provvedimenti amministrativi, anche quelli di natura para-concorsuale.

Ciò fermo, occorre poi rilevare che non si comprende per quale ragione il titolo in esame sia da ritenere non valutabile. Esso, infatti, inerisce ad un incarico di preminente responsabilità tecnico-amministrativa disciplinato direttamente da una fonte normativa (peraltro anche citata nello stesso Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 967 del 6 febbraio 2003 menzionato dal candidato) e segnatamente dagli artt. 42 e seguenti del d.P.R. n. 696 del 1979, il quale, nel testo vigente al momento della procedura, disponeva che *«I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato»*.

Inoltre, anche con riferimento a questo incarico si ritiene opportuno evidenziare che è stata posta in essere, ai danni del sig. De Clementi, una disparità di trattamento che non rinviene alcuna giustificazione.

Infatti, un incarico della medesima tipologia è stato utilmente valutato al candidato Massimo Guerra, che ha indicato nel proprio *curriculum* (allegato n. 8 al ricorso di primo grado) di essere stato **«consegnatario di tutto**



il materiale tecnico al laboratorio fotocineriprese», vedendosi attribuito n. 1 punto.

Ora, dal momento che l'incarico di cui è stato titolare l'appellante è di maggiore responsabilità rispetto a quello del candidato Guerra, essendo stato egli consegnatario di tutti i beni dell'Istituto, la determinazione della Commissione, oltre ad essere discriminatoria, si appalesa anche patentemente irragionevole.

Alla luce di ciò, il sig. De Clementi avrebbe dovuto ricevere due punti nella categoria «A. Esperienze professionali, attività svolte e ruoli ricoperti A.2 procedimento tecnico-amministrativo complesso e/o finanziariamente rilevante».

Su questo punto, il Tribunale ha affermato quanto segue: «*Le stesse considerazioni valgono per l'incarico di "Consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto dal 23/04/2003 al 08/07/2004", pure incluso tra i titoli indicati dal ricorrente in riferimento al criterio "A" innanzi richiamato. Ed infatti ancora una volta la genericità dell'indicazione ha escluso la sua valutabilità da parte della Commissione, a differenza di quanto avvenuto per il candidato Guerra, di cui la Commissione risulta aver valutato l'incarico di "consegnatario di tutto il materiale tecnico al laboratorio fotocineriprese", che questo ha specificamente descritto nel proprio curriculum (doc. 8 prod. ricor.)*».

Anche questo capo della sentenza si rivela macroscopicamente erroneo.

Per quanto riguarda i profili di disparità di trattamento rispetto al candidato Guerra, si è visto che quest'ultimo si è visto attribuire 1 punto per essere stato consegnatario del materiale tecnico del laboratorio fotocineriprese (incarico assegnato con una semplice comunicazione di servizio), mentre al sig. De Clementi, che è stato consegnatario di tutti i beni mobili ed immobili



dell'Istituto (incarico conferito con decreto del Direttore Generale) - ricomprensenti pertanto anche quelli del laboratorio fotocineriprese - sono stati attribuiti originariamente 0 punti e, solo a seguito del parziale accoglimento dell'istanza di autotutela dallo stesso presentata, gli è stato riconosciuto 1 punto, al pari del citato Massimo Guerra.

Anche tale riconoscimento di 1 punto si caratterizza, però, per irragionevolezza ed erroneità, in quanto l'incarico è stato ricondotto al criterio «*B.2 incarico istituzionale di rappresentanza giuridica/internazionale/nazionale, nonché di natura tecnico/contabile/tecnica-scientifica, economo*», e non - come correttamente sarebbe dovuto essere - al criterio «*A.2 procedimento tecnico-amministrativo complesso e/o finanziariamente rilevante*», dal quale sarebbe conseguito il giusto riconoscimento di **2 punti**.

Anche su questo ulteriore profilo di doglianza, pure puntualmente illustrato nelle note autorizzate, **il Tribunale ha omesso qualsiasi pronuncia**.

Ciò tradisce una certa superficialità, da parte del Giudice, nell'esaminare la questione sottoposta al suo scrutinio. Se è vero che, in un primo momento, l'incarico in parola è stato ritenuto non valutabile, dopo la proposizione del ricorso l'Amministrazione, in autotutela, si è rideterminata nel senso della sua valutabilità, solo che - come si è detto - lo ha ricondotto nella tipologia di incarichi errata (B. anziché A.). Pertanto, la stessa Amministrazione ha riconosciuto il proprio errore e, con esso, la valutabilità dell'incarico. Nondimeno, e incomprensibilmente, il Giudice ha riaffermato nella sentenza la non valutabilità del titolo, negando rilevanza alle stesse "ammissioni" del CNR.

1.3. La Commissione aveva stabilito, nell'ambito del verbale n. 1, di attribuire massimo 15 punti per il criterio «**B. Incarichi conferiti**», a sua volta articolato nei seguenti sub-criteri:



«B.1 componente commissione e/o segretario di commissione regolamentare/ordinamentale/di concorso/di controllo per procedimenti complessi e/o finanziariamente rilevanti/gare di appalti/gruppo di lavoro giuridico-amministrativo e/o tecnico-scientifico/refereggio/commissioni di collaudo/coordinamento corsi di formazione e sessioni/organizzazione di convegni

B.2 incarico istituzionale di rappresentanza giuridica/internazionale/nazionale, nonché di natura tecnico/contabile/tecnica-scientifica, economo

B.3 direzione lavori».

La Commissione ha altresì stabilito che per ogni incarico certificato per almeno sei mesi sarebbe stato assegnato 1 punto, mentre per gli incarichi in relazione ai quali non fosse stata indicata la durata o questa fosse stata inferiore ai sei mesi sarebbero stati assegnati 0,5 punti.

Con riferimento a tale criterio, il sig. De Clementi ha presentato i seguenti titoli (pagg. da 5 a 9 del *curriculum*):

«Collaudatore di fornitura di circuiti stampati

→ Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3489 in data 11/06/1986

Collaudatore di fornitura di componenti per convertitori

→ Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3503 in data 26/06/1986

Collaudatore della fornitura di materiali Contraves

→ Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3509 in data 27/06/1986

Certificazione di buona esecuzione della fornitura di integrati

→ Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3520 in data 30/06/1986



Collaudatore della fornitura di DVM a 4 cifre e mezzo da pannello
→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3729 in data 19/12/1986*

Collaudatore della fornitura di trasduttori di pressione Endevco miniaturizzati con elettronica incorporata

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 3919 in data 23/06/1987*

Collaudatore della fornitura di un calibratore digitale di pressione

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4003 in data 18/12/1987*

Collaudatore della fornitura di n. 30 surge protector per terminali video

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4003 in data 18/12/1987*

Collaudatore della fornitura di n. 2 servoinclinometri

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4009 in data 28/12/1987*

Collaudatore della fornitura di sintetizzatori di frequenza

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4050 in data 23/02/1988*

Collaudatore della fornitura di telecamere B/N e monitor

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4070 in data 15/03/1988*

Collaudatore della fornitura di una base motorizzata per digitizer

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4088 in data 27/04/1988*

Collaudatore della fornitura di motori in corrente continua, completi di dinamo ed encoder



→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4215 in data 12/12/1988*

Collaudatore della fornitura di componenti per prove su idrogetti

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4215 in data 12/12/1988*

Collaudatore della fornitura di un gruppo elettronico per Bancomat

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4351 in data 18/11/1989*

Collaudatore della fornitura di voltmetri digitali da pannello

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4524 in data 15/06/1990*

Collaudatore della fornitura di circuiti integrati

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4524 in data 15/06/1990*

Collaudatore della fornitura di n. 5 stabilizzatori di tensione

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4657 in data 18/02/1991*

Collaudatore della fornitura di mobili per ufficio

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4717 in data 20/05/1991*

Redazione del certificato di collaudo di trasduttori di posizione/velocità Litton Precision Products

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4796 in data 08/10/1991*

Redazione del certificato di collaudo di n. 5 trasduttori di carico Litton

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4797 in data 08/10/1991*



Redazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura di n. 20 gruppi statici di continuità

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4921 in data 20/03/1992*

Redazione del certificato di collaudo della fornitura di n. 2 dosimetri di rumore Bruel & Kjaer

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4948 in data 05/05/1992*

Collaudatore della fornitura di materiale elettrico vario

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 4988 in data 03/07/1992*

Collaudatore della fornitura di n. 2 trasduttori di velocità di flusso ad elica

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 5047 in data 06/10/1992*

Redazione del certificato di collaudo di camera climatica UY 300

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 5176 in data 15/03/1993*

Redazione del certificato di collaudo della fornitura di un terminale per rilevazione presenze

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 5628 in data 06/07/1994*

Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per la riparazione guasto Carro n. 2

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 5786 in data 20/03/1995*

Redazione del certificato di collaudo della fornitura di arredamento per n. 5 uffici dirigenziali



→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 6035 in data 31/01/1996*

Collaudatore della fornitura di trasduttori estensimetrici stagni

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 6537 in data 30/07/1997*

Collaudatore della fornitura di una bilancia multicomponente (SEI) Ogawa Seiki Co.,LTD

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 6614 in data 24/11/1997*

Collaudatore della fornitura di n. 2 dinamometri per la misura di coppia e spinta per prove di autopropulsione

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 6848 in data 16/09/1998*

Collaudatore della fornitura di n. 3 personal computer per sistema acquisizione dati

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 6981 in data 05/02/1999*

Collaudatore dell'appalto per il contratto di collegamento internet

→ *Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 7184 in data 04/11/1999*

Verifica della regolare esecuzione del contratto per la manutenzione hardware PC e rete locale

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 38 in data 02/03/2000*

Collaudatore della fornitura di una sonda acustica per l'altezza d'onda

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 57 in data 15/03/2000*

Collaudatore di celle di carico trazione-compressione



→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 219 in data 27/10/2000*

Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per l'acquisto di sonde acustiche Honeywell

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 230 in data 09/11/2000*

Verifica della regolare esecuzione della fornitura di gruppi statici per postazioni di lavoro

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 244 in data 14/11/2000*

Collaudatore della fornitura di n. 2 oscilloscopi digitali TDS 220

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 246 in data 14/11/2000*

Collaudatore della fornitura di n. 1 sonda di altezza di onda resistiva Remmers

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 281 in data 12/12/2000*

Verifica della regolare esecuzione della fornitura di n. 25 licenze Office 2000 standard e premium

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 286 in data 14/12/2000*

Verifica della regolare esecuzione della proroga del contratto per il servizio di collegamento internet

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 368 in data 28/03/2001*

Collaudatore della fornitura di n. 14 personal computer

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 371 in data 30/03/2001*



Collaudatore della fornitura di n. 4 personal computer

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 447 in data 26/06/2001*

Verifica della regolare esecuzione della proroga dell'appalto per il servizio di collegamento internet

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 470 in data 23/07/2001*

Collaudatore della fornitura di misuratori di posizione a filo

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 493 in data 07/09/2001*

Verifica della regolare esecuzione della fornitura di schede elettroniche per interfacciamento strumenti

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 517 in data 15/10/2001*

Verifica della regolare esecuzione della fornitura di materiale di cancelleria e di materiale informatico

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 608 in data 22/01/2002*

Collaudatore della fornitura di dispositivi di backup, materiale per assemblaggio pc e n. 2 stampanti laserjet

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 642 in data 26/02/2002*

Verifica della regolare esecuzione del servizio per il trasporto di modelli di carena al e dal Lago di Nemi

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 693 in data 15/04/2002*

Verifica della regolare esecuzione della gestione attività turistiche per il XXIII convegno ITTC a Venezia



→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 789 in data 01/08/2002*

Verifica della regolare esecuzione della fornitura di materiale di informatica per il periodo 01/08/02-31/07/04

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 803 in data 03/09/2002*

Collaudatore della fornitura di n. 2 PC e accessori software

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 1594 in data 10/02/2005*

Verifica della regolare esecuzione della fornitura di apparati di rete

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 1764 in data 26/09/2005*

Verifica della regolare esecuzione della fornitura di apparati wireless

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 1765 in data 26/09/2005*

Collaudatore della fornitura di n. 1 gruppo di continuità APC SMART-UPS RT 7500VA

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2034 in data 06/07/2006*

Collaudatore della fornitura di un Server-Ragioneria e di un portatile

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2307 in data 29/05/2007*

Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per la fornitura di materiale informatico

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2451 in data 23/11/2007)*

Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per la fornitura di n. 2 notebook Sony Vaio VGN-TZ21MN



→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2478 in data 14/12/2007*

Collaudatore della fornitura di un sistema di editing digitale Matrox RTX2

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2580 in data 17/03/2008*

Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per la fornitura di materiale informatico

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2592 in data 25/03/2008*

Collaudatore della fornitura di calcolatori Dell e accessori

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2593 in data 25/03/2008*

Collaudatore della fornitura di una Workstation

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2594 in data 25/03/2008*

Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per l'acquisto di servizi di telefonia e connettività IP

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2677 in data 22/05/2008*

Collaudatore della fornitura di calcolatori

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 2781 in data 15/10/2008*

Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per l'acquisto di servizi di telefonia e connettività IP

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 3295 in data 26/02/2010*



Verifica della regolare esecuzione dell'appalto per l'acquisto di servizi di telefonia e connettività IP

→ *Decreto del Direttore Generale dell'INSEAN n. 3509 in data 24/09/2010».*

La Commissione esaminatrice ha apposto a margine della relativa sezione del curriculum la dicitura «N.V.», non attribuendo alcun punteggio per gli incarichi in questione.

Tale *modus procedendi*, oltre a risultare illegittimo in quanto carente di motivazione, desta gravi perplessità, soprattutto ove si prenda in considerazione la circostanza per cui incarichi riconducibili alla medesima tipologia sono stati utilmente valutati ad altri candidati, peraltro tutti afferenti al medesimo Istituto di appartenenza dell'appellante.

Ci si riferisce, in particolare, a:

- Stefano Bortolotti, il quale ha indicato, alle pagg. 14 e 15 del proprio *curriculum*, 10 incarichi di collaudo o di verifica della regolare esecuzione, in relazione ai quali ha ricevuto 5 punti per il *sub*-criterio B.1;
- Massimo Cesaroni, che ha indicato, alle pagg. 7 e 8 del proprio *curriculum*, n. 22 incarichi di collaudo o di verifica della regolare esecuzione, vedendosi attribuiti 11 punti per il *sub*-criterio B.1;
- Dario Filippini, che ha indicato, alle pagg. 2 e 3 del proprio *curriculum* (allegato n. 9 al ricorso di primo grado), 4 incarichi di collaudo, in virtù dei quali ha ottenuto 2 punti per il *sub*-criterio B.1;
- Massimo Guerra, che ha indicato, alle pagg. 8 e 9 del proprio *curriculum* (allegato n. 10 al ricorso di primo grado), 16 incarichi di collaudo, vedendosi attribuiti n. 8 punti per il *sub*-criterio B.1;



- Sergio Principe, il quale ha indicato, a pag. 12 del relativo *curriculum* (allegato n. 11 al ricorso di primo grado), 4 incarichi di collaudo, ottenendo così 2 punti per il *sub*-criterio B.1.

Di nuovo, dunque, la Commissione ha immotivatamente posto in essere una **disparità di trattamento** nei confronti del sig. De Clementi, che gli è valsa la mancata assegnazione di ben **34 punti** che, invece, gli sarebbero senza dubbio spettati.

Ciò gli avrebbe consentito di ottenere **15 punti**, ovvero il massimo consentito nel criterio in esame, per il quale gli è stato invece attribuito un punteggio pari a soli **11** punti.

Su questo aspetto, il Tribunale si è limitato ad affermare che *«la mancata valutazione dei suddetti incarichi è dipesa dal fatto che essi attengono ad attività di collaudo circa la regolare esecuzione di forniture compiuta dal ricorrente singolarmente, laddove il criterio sub “B.1” si riferisce all’essere stato componente di commissione di collaudo, ossia essere stato nominato a far parte di un gruppo di persone incaricato di svolgere una complessa procedura tecnico-amministrativa di collaudo. Ne discende che anche tale doglianza non può trovare accoglimento»*.

Purtroppo, ancora una volta, il Giudice di prime cure ha preferito sposare, in maniera del tutto acritica, la tesi proposta dal CNR, senza tenere in alcuna considerazione le osservazioni svolte dall’appellante nelle note autorizzate, che dimostrano l’**erroneità** dell’argomento recepito dal Tribunale.

In primo luogo, preme evidenziare che **tutti gli incarichi di collaudo utilmente valutati dalla Commissione esaminatrice con riferimento agli altri candidati concernono - nessuno escluso - incarichi di collaudo individuali,** non incarichi di componente di commissioni di collaudo.

Pertanto, l’argomentazione dedotta a sostegno della mancata valutazione degli incarichi di collaudo espletati dal sig. De Clementi è



contraddetta dallo stesso operato della Commissione, che ha valutato gli incarichi individuali di collaudo di Stefano Bortolotti, di Massimo Cesaroni, di Dario Filippini, di Massimo Guerra e di Sergio Principe, riconoscendo loro, per questi incarichi, l'attribuzione di appositi punteggi.

Ma il Tribunale, con riferimento a questa censura di disparità di trattamento, **ha ritenuto di tacere**, incorrendo così in un palese vizio di **omessa pronuncia**.

Ferma restando la valenza dirimente della denunciata disparità di trattamento subita dal sig. De Clementi, si ritiene necessario sottolineare come la presunta non valutabilità di incarichi di collaudo individuali integrerebbe anche una manifesta violazione del principio di ragionevolezza.

Presso l'Istituto in cui ha prestato servizio il sig. De Clementi, infatti, **gli incarichi di collaudo erano solamente individuali**, ragione per la quale in nessuno dei *curricula* degli altri candidati sopra citati compare mai un incarico di componente di commissione di collaudo.

Giova, infine, considerare che detti incarichi individuali di collaudo, che il sig. De Clementi ha espletato con continuità dal 1986 al 2010, erano contraddistinti da una particolare autonomia e assunzione di responsabilità tecnica ed amministrativa, conseguendo al positivo espletamento del collaudo l'autorizzazione al pagamento del fornitore da parte dell'Amministrazione. Non avrebbe alcun senso, pertanto, considerare gli incarichi di collaudo individuali come un *minus* rispetto agli incarichi di componente di commissione di collaudo.

Di nuovo, il Tribunale ha **omesso qualsivoglia pronuncia** anche su queste ulteriori circostanze. La sentenza impugnata deve perciò essere riformata, accogliendo la censura del sig. De Clementi concernente il mancato riconoscimento del punteggio che gli sarebbe spettato per gli incarichi di collaudo analiticamente indicati nel suo curriculum.



1.4. Inoltre, la Commissione, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, ha stabilito di attribuire rilevanza alla «partecipazione a progetti/campagne che non rientrano nell'attività ordinaria» (criterio D.), prevedendo per questo criterio un punteggio massimo assegnabile di 9 punti.

Anche quest'ultimo criterio è stato a sua volta articolato in sub-criteri e segnatamente:

«D.1 Progetti internazionali:

D.1.1 come coordinatore: punti 0,60

D.1.2 come partecipante: punti 0,40

D.2 Progetti nazionali:

D.2.1 come coordinatore: punti 0,40

D.2.2 come partecipante: punti 0,20».

In relazione a tale criterio di valutazione, l'odierno appellante ha dichiarato i seguenti titoli (pag. 14 del curriculum):

«Programma di ricerca INSEAN 1991 - 1993 (periodo di svolgimento 01/07/1995 - 30/06/1997) Area 7 Metodologia di prova per aliscafi non convenzionali

→ Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001578 in data 06/05/2014

Programma di ricerca INSEAN 1994 - 1996 (periodo di svolgimento 01/01/1996 - 30/06/1998) Area 1 Carene convenzionali e non convenzionali (approccio deterministico)

→ Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001591 in data 06/05/2014

Programma di ricerca INSEAN 1994 - 1996 (periodo di svolgimento 01/01/1996 - 30/06/1998) Area 2 Propulsori (approccio locale)

→ Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001588 in data 06/05/2014



Programma di ricerca INSEAN 1994 - 1996 (periodo di svolgimento 01/01/1996 - 30/06/1998) Area 3 Sicurezza delle Navi e della Navigazione (manovrabilità - tenuta al mare)

→ *Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001586 in data 06/05/2014*

Programma di ricerca INSEAN 1994 - 1996 (periodo di svolgimento 01/01/1996 - 30/06/1998) Area 4 Ingegneria del mare (ambiente marino - strutture marine)

→ *Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001585 in data 06/05/2014*

Programma di ricerche INSEAN 1997 - 1999 (periodo di svolgimento 01/01/1998 - 31/12/1999) Area 1 Resistenza Idrodinamica di Carene

→ *Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001462 in data 24/04/2014*

Programma di ricerche INSEAN 1997 - 1999 (periodo di svolgimento 01/01/1998 - 31/12/1999) Area 2 Propulsione

→ *Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001463 in data 24/04/2014*

Programma di ricerche INSEAN 1997 - 1999 (periodo di svolgimento 01/01/1998 - 31/12/1999) Area 3 Sicurezza delle Navi e della Navigazione

→ *Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001464 in data 24/04/2014*

Programma di ricerche INSEAN 1997 - 1999 (periodo di svolgimento 01/01/1998 - 31/12/1999) Area 4 Ingegneria del Mare

→ *Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001465 in data 24/04/2014*

Programma di ricerche INSEAN 2000 - 2002 (periodo di svolgimento 01/01/2000 - 31/12/2002) Area 3 Dinamica dei Veicoli Marini



→ *Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001468 in data 24/04/2014*».

Tuttavia, la Commissione esaminatrice, ritenendo che l'attività indicata non esulasse da quella ordinaria svolta dal sig. De Clementi per le sue mansioni, non gli ha assegnato nessun punteggio, apponendo a margine della relativa sezione del curriculum la dicitura «A.O.».

Di nuovo, l'operato della Commissione si appalesa illegittimo per le stesse ragioni che si sono illustrate in relazione agli altri criteri.

La Commissione ha, infatti, valutato positivamente lo stesso tipo di attività per il candidato Sergio Principe (cfr. pagg. 7 e 8 del relativo curriculum), il quale ha persino fatto riferimento ai medesimi atti elencati dall'appellante.

Pertanto, il sig. De Clementi avrebbe dovuto vedersi assegnati ulteriori due punti al punteggio già riconosciutogli nella categoria "D. Partecipazione a progetti/campagne che non rientrano nell'attività ordinaria - D.2.2 Progetti nazionali come partecipante".

In relazione a questa censura, il Giudice di prime cure ha ritenuto che *«il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice ha chiarito che la partecipazione a progetti e campagne sarebbe stata oggetto di valutazione solo qualora fosse stata riconducibile a progetti non rientranti nell'ordinaria attività del Consiglio, caratterizzati da fonti di finanziamento esterne, e se concretizzatasi in attività straordinaria rispetto alle normali mansioni del dipendente. Laddove, con riferimento ai suddetti programmi, il ricorrente non ha specificato se fossero finanziati dall'esterno, con ciò rendendo ancora una volta impossibile la loro valutazione da parte della Commissione. Ciò a differenza del candidato Principe, che nel proprio curriculum ha invece specificamente indicato accanto ai Programmi di Ricerca il nominativo dell'Ente finanziatore, diverso dal CNR (doc. 10 prod. ricorr.)*».



Ancora una volta la pronuncia del Tribunale si appalesa gravemente erronea.

Il sig. De Clementi ha fornito nel proprio *curriculum* ogni indicazione atta a qualificare i propri titoli quali attività non ordinarie: la semplice lettura di tutti tali titoli, indicati a pag. 14 del *curriculum*, ne fornisce diretta dimostrazione (a titolo esemplificativo, si cita: «*Programma di ricerca INSEAN 1991 - 1993 (periodo di svolgimento 01/07/1995 - 30/06/1997) Area 7 Metodologia di prova per aliscafi non convenzionali → Attestato del Direttore f.f. del CNR-INSEAN protocollo n. 0001578 in data 06/05/2014*»).

Per ogni campagna di ricerca a cui l'appellante ha partecipato sono stati puntualmente indicati il periodo di svolgimento, la specifica finalità scientifica della campagna, nonché gli estremi del relativo attestato di partecipazione.

La natura speciale di detti titoli - così come di tutti gli altri indicati dal sig. De Clementi - è comprovata dal fatto che gli stessi sono senz'altro ulteriori rispetto alle ordinarie mansioni cui è stato adibito nel corso della sua carriera, così come indicate a pag. 15 del *curriculum* e segnatamente: dal 21 aprile 1980 al 14 ottobre 2001 in servizio presso l'U.O. Ricerca, Sviluppo e Strumentazione - Reparto Strumenti; dal 15 ottobre 2001 al 8 luglio 2004 in servizio presso l'U.O. Personale, Affari Generali, Contratti e Patrimonio; dal 9 luglio 2004 al 15 febbraio 2009 in servizio presso il Servizio Sistemi Informativi Automatizzati; dal 16 febbraio 2009 al 31 dicembre 2010 in servizio presso l'Ufficio del Presidente; dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2011 in servizio presso la Segreteria dell'Istituto; e dal 1° agosto 2011 fino al 30 giugno 2019 in servizio presso il Tunnel di Cavitazione del Centro Esperienze Idrodinamiche della Marina Militare.

Ma ciò che preme massimamente rilevare è che il Giudice, appiattendosi ancora una volta sulle difese dell'Amministrazione, non ha tenuto in considerazione la circostanza - puntualmente segnalata nelle note



autorizzate depositate dall'odierno appellante - che in nessun punto della normativa speciale della selezione era richiesto che i programmi di ricerca si caratterizzassero per la provenienza "esterna" dei relativi finanziamenti.

Invero, come documentalmente provato, né l'Avviso di selezione (*cf.* allegato n. 1 del ricorso), né il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice menzionato nella memoria del CNR (*cf.* allegato n. 4 del ricorso), circa i criteri di valutazione, contengono alcun riferimento, ancorché indiretto, alla circostanza per cui la partecipazione a progetti e campagne sarebbe stata oggetto di valutazione solo qualora questa fosse stata riconducibile a progetti caratterizzati da fonti di finanziamento esterne all'Istituto di afferenza.

Ne consegue che nessuna lesione dei diritti del sig. De Clementi può scaturire da un criterio di valutazione che non trova alcun riscontro negli atti della procedura di selezione, comparando per la prima volta nella memoria dell'Amministrazione resistente e nella sentenza del Tribunale che l'ha inopinatamente recepita.

Sul punto, dunque, la pronuncia si fonda su un vero e proprio travisamento dei presupposti di fatto.

La sentenza deve perciò essere riformata, in accoglimento della censura con la quale il sig. De Clementi ha lamentato il mancato riconoscimento di 2 punti in più per il criterio "D. Partecipazione a progetti/campagne che non rientrano nell'attività ordinaria - D.2.2 Progetti nazionali come partecipante".

1.5. Infine, un'ulteriore grave lesione ai danni del sig. De Clementi è derivata dal mancato riconoscimento della totalità dei 30 punti previsti dall'Avviso di selezione per l'anzianità di servizio nel livello IV del profilo CTER.

Difatti, come si è avuto modo di illustrare nella parte in fatto, l'Avviso di selezione in parola ha previsto l'attribuzione di 70 punti per la valutazione del curriculum e di 30 punti per «*il punteggio oggettivo attribuito d'ufficio per*



la valutazione dell'esperienza professionale acquisita nel corso del servizio prestato nel livello, con l'assegnazione di un punto per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedenti i cinque anni previsti quale requisito minimo di partecipazione, fino ad un massimo di 30 punti».

Senonché, questo metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio legato alla esperienza professionale è stato strutturato in modo tale da rendere concretamente impossibile per qualunque candidato il raggiungimento di un punteggio superiore a 19 (come poi effettivamente avvenuto, dal momento che nessuno dei 364 candidati in graduatoria ha ottenuto un punteggio superiore a 19 per l'anzianità maturata nel livello IV del profilo CTER).

Difatti, tale criterio di attribuzione del punteggio non tiene conto della circostanza per cui il livello IV del profilo CTER è stato istituito, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° luglio 1989 per effetto dell'art. 14 del d.P.R. n. 171 del 1991, recante «*Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168*».

Ne consegue che nessun candidato può vantare un'anzianità anteriore al 1° luglio 1989: neanche l'appellante, che infatti è stato inquadrato nel IV livello del profilo CTER con Ordine del Giorno del Presidente dell'INSEAN n. 5717 del 27 dicembre 1994, con decorrenza, però, dal 1° luglio 1989, ovvero dalla medesima data di istituzione del livello IV del profilo CTER.

In altri termini, pur a fronte di una previsione di 30 punti per l'anzianità di servizio, il metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio in esame ha di fatto impedito a chiunque, anche a chi, come il sig. De Clementi, risulta nel ruolo sin dal primo giorno della sua istituzione, di poter ottenere il massimo del punteggio, mortificando così il senso della previsione stessa. Tutto ciò risulta a dir poco contraddittorio e irragionevole: non ha infatti alcun senso



che l'Amministrazione abbia previsto di attribuire un massimo di 30 punti per il requisito dell'anzianità, rendendo però al contempo impossibile a chiunque ottenere più di 19 punti. Di fatto, 11 punti su 100, più del 10% del punteggio complessivo, sono stati "cancellati".

Né una simile spiegazione può essere rinvenuta nella risposta che il CNR ha fornito alle organizzazioni sindacali quando hanno segnalato tale profilo di criticità (allegati nn. 10 e 11 al ricorso di primo grado). Secondo l'Amministrazione, il criterio di calcolo sarebbe pienamente legittimo in quanto dettato «*dall'esigenza di attribuire un maggior peso al contenuto professionale acquisito dal candidato, come espresso nel curriculum, rispetto alla valutazione puramente matematica del servizio svolto*».

È evidente che questa spiegazione non persuade. Il CNR ha deciso di attribuire 70 punti al profilo professionale dei candidati e 30 punti all'anzianità, riconoscendo in questo modo, per l'appunto, «*un maggior peso al contenuto professionale acquisito dal candidato*». Per contro, l'aver previsto per l'attribuzione dei 30 punti legati all'anzianità un meccanismo che, di fatto, riduce il massimo del punteggio attribuibile a soli 19 punti, non ha nulla a che vedere con l'«*esigenza di attribuire un maggior peso al contenuto professionale*». Si tratta, al contrario, di una **contraddizione intrinseca** alle regole della procedura, che ha causato un ingiusto pregiudizio a chi, come il sig. de Clementi, possiede il massimo dell'anzianità possibile nel livello IV del profilo CTER.

In altri termini, il criterio in concreto adottato, lungi dal voler premiare il merito, ha solo ed esclusivamente mortificato la previsione di attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, sostituendolo con quello di 89.

La lesione subita dal sig. De Clementi è di tutta evidenza. Se l'Amministrazione avesse adottato un criterio di calcolo tale da poter sfruttare appieno il punteggio in esame, l'odierno appellante, che - si ripete - risulta



inquadrate nel livello in esame sin dalla sua istituzione nel 1989 - avrebbe sicuramente ottenuto 30 punti, ovvero ben 11 punti in più rispetto a quelli attribuitigli.

Il Giudice di prime cure ha affermato, al riguardo, che *«il CNR ha evidenziato che, nel bilanciamento tra i due criteri dei titoli e dell'anzianità, il punteggio di 30 previsto per il secondo è quello minimo al di sotto del quale non è consentito scendere, determinandosi altrimenti un inammissibile sbilanciamento a favore del criterio dei titoli, meno oggettivo di quello dell'anzianità. Sicchè la previsione di un punteggio di 70 per i titoli e di 30 per l'anzianità rappresenta un giusto temperamento, e non presenta elementi di irragionevolezza, che soli avrebbero consentito il sindacato del giudice ordinario, vertendosi in materia di discrezionalità amministrativa»*.

È evidente come il Tribunale abbia travisato - o forse abbia voluto travisare - il senso della censura avanzata dal sig. De Clementi nel ricorso.

L'odierno appellante, si ripete, non ha censurato la previsione dell'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per il criterio dell'anzianità, ma ha censurato che, nel prevedere come sarebbero stati concretamente attribuiti i predetti 30 punti, l'avviso ha introdotto un meccanismo tale per cui nessun candidato avrebbe mai potuto ottenere più di 19 punti, così cancellando, di fatto, ben 11 punti.

Non v'è chi non veda come ciò abbia prodotto un effetto intrinsecamente contraddittorio, irragionevole e discriminatorio: i candidati con la massima anzianità nel livello IV del profilo CTER che, come il sig. De Clementi, avrebbero senz'altro meritato di ricevere la totalità dei 30 punti previsti dall'Avviso di selezione, sono stati penalizzati rispetto ai candidati con minore anzianità.

La sentenza impugnata merita dunque di essere riformata anche su questo punto, per non aver riconosciuto la fondatezza del motivo e, con essa,



l'attribuzione al sig. De Clementi degli 11 punti in più cui avrebbe avuto diritto se l'avviso pubblico avesse previsto un meccanismo di attribuzione del punteggio per l'anzianità coerente con la decisione di assegnare a questo criterio una rilevanza di massimo 30 punti.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, il sig. De Clementi avrebbe dovuto ricevere ben 25 punti in più di quelli che ha effettivamente ottenuto nella valutazione del proprio *curriculum*: ciò avrebbe comportato il raggiungimento di un risultato complessivo pari a 64,5 punti, con conseguente suo collocamento al quarto posto nella graduatoria. Egli sarebbe, pertanto, rientrato abbondantemente nel limite massimo di 80 unità stabilito dal bando. Peraltro, all'appellante basterebbe il riconoscimento di appena 3,6 punti per risultare utilmente collocato in graduatoria, e sarebbe pertanto sufficiente anche l'accoglimento di alcune soltanto delle censure sopra sviluppate per ottenere il bene della vita aspirato.

Si rinnova dunque la richiesta di condanna dell'Amministrazione resistente a riconoscere al sig. De Clementi il punteggio di 64,5 punti, o quello inferiore comunque sufficiente al riconoscimento della indennità, e ad inserirlo utilmente nella graduatoria, nonché a corrispondergli le indennità che avrebbe dovuto percepire sino ad oggi, oltre agli interessi sino all'effettivo soddisfo.

2. IN SUBORDINE: OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Come si è accennato nella parte in fatto del presente ricorso in appello, il sig. De Clementi ha proposto anche una domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente, che non è stata minimamente considerata ed analizzata dal giudice di primo grado. Pertanto, la stessa si ripropone in questa sede, per la non creduta ipotesi in cui codesta Corte di



Appello non ritenga meritevole di accoglimento il primo motivo del presente ricorso.

Resta, infatti, in ogni caso dimostrata l'illegittimità e l'ingiustizia dell'operato dell'Amministrazione, che ne rende evidente il contrasto con i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., principi che dovrebbero informare i rapporti tra l'Amministrazione datrice di lavoro e i suoi dipendenti.

In tal senso depone anche un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui sussiste, per l'amministrazione datrice di lavoro, l'obbligo di osservare le «*clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. 30 settembre 2009, n. 20979); // [...] comunque, gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicché ove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. 14 aprile 2008, n. 9814; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088); // c) peraltro, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare - o ad ottenere - un determinato incarico di funzione dirigenziale, tuttavia in sede giudiziale va*



***controllato** che il mancato rinnovo - o il mancato conferimento - dell'incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedurali previste, nonché con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cass. 2 marzo 2009, n. 5025)» (Cass. civ., Sez. lavoro, 23 settembre 2013, n. 21700).*

Alla luce di ciò si richiede a codesto Tribunale di voler condannare l'Amministrazione a risarcire al sig. De Clementi il danno per equivalente da liquidare in Euro 9.900,00, pari alle indennità di valorizzazione che avrebbe percepito dal 1° gennaio 2014 sino alla data di proposizione del presente ricorso, oltre interessi sino al soddisfo. La disparità di trattamento della quale il sig. De Clementi è stato vittima, risultante dalle molteplici censure sopra sviluppate, rende evidente la violazione delle regole di buona fede e correttezza che il datore di lavoro, a maggior ragione se si tratta di una pubblica amministrazione, deve sempre osservare nei rapporti con il lavoratore, che aspira legittimamente al riconoscimento di taluni benefici.

Sussiste dunque, senza possibilità di smentita, il presupposto per applicare le disposizioni sopra richiamate.

Per questi motivi

si richiede l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso di primo grado e che si riportano di seguito:

In via principale, nel merito

- accertare e dichiarare l'illegittimità del punteggio attribuito al sig. De Clementi, con conseguente annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione, del provvedimento del Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane del 27 giugno 2017, di approvazione della graduatoria, nonché dell'Avviso di selezione, nella parte in cui prevede - al quarto trattino - un criterio di calcolo per l'attribuzione dei 30 punti per il criterio della esperienza professionale acquisita nel corso del servizio prestato



nel livello IV della qualifica CTER IV, tale da impedire il raggiungimento del punteggio massimo e, per l'effetto

- accertare e dichiarare che al sig. Marco De Clementi sarebbe spettato un punteggio pari a 64,50 o un diverso punteggio comunque utile all'ottenimento dell'indennità di valorizzazione, con conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondergli la predetta indennità, comprensiva di arretrati, oltre interessi e rivalutazione;

in subordine, nel merito

- accertare e dichiarare il diritto del sig. De Clementi al risarcimento del danno per equivalente nella misura di Euro 9.900,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai fini della normativa in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad Euro 9.900,00, pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 177,75.

Roma, 3 giugno 2021

avv. prof. Giuliano Grüner

avv. Federico Dinelli

avv. Maria Eugenia Albè

